

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 21

Anno 47

29 gennaio 2016

N. 24

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (RN)

MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (RN)

Statuto Comune di Montescudo - Monte Colombo (RN)

Lo statuto del neo Comune istituito è stato approvato sia dal preesistente Comune di Montescudo, con atto C.C. n.47 del 28/12/2015 che dal Commissario prefettizio straordinario del preesistente Comune di Monte Colombo con atto n.18 del 29/12/2015

**STATUTO
DEL COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE
COLOMBO**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Autonomia
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Territorio e sede comunale
- Art. 4 – Stemma e gonfalone
- Art. 5 – Solidarietà, impegno per la pace e i diritti umani fondamentali
- Art. 6 – Cultura
- Art. 7 – Istruzione
- Art. 8 – I giovani
- Art. 9 – Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale
- Art. 10 – Politiche sociali e sanitarie
- Art. 11 – Economia e lavoro
- Art. 12 – Tutela del contribuente
- Art. 13 – Parità di genere

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - Gli organi del Comune

- Art. 14 – Organi istituzionali
- Art. 15 – Il Consiglio Comunale
- Art. 16 – Sessioni, convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 17 – Consigliere comunale
- Art. 18 – Consiglieri delegati
- Art. 19 – Le Commissioni consiliari
- Art. 20 – Gruppi consiliari

CAPO II – La Giunta comunale

- Art. 21 – Giunta comunale
- Art. 22 – Composizione
- Art. 23 – Nomina
- Art. 24 – Funzionamento della Giunta

Art. 25 – Competenze

CAPO III – Il Sindaco

Art. 26 – Sindaco

Art. 27 – Vicesindaco

Art. 28 – Linee programmatiche di mandato e relazione di inizio e fine mandato

TITOLO III – MUNICIPI E ORGANI DI DECENTRAMENTO

CAPO I

Art. 29 – Istituzione dei Municipi

Art. 30 – Organi dei Municipi. Elezione

Art. 31 – Consiglio municipale

Art. 32 – Funzioni del Municipio

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE – PARTECIPAZIONE

CAPO I – Forme associative

Art. 33 – Associazionismo

Art. 34 – Unione di Comuni

Art. 35 – Convenzioni

Art. 36 – Accordi di programma

CAPO II – Partecipazione popolare

Art. 37 – Partecipazione dei cittadini

Art. 38 – Libere forme associative

Art. 39 – Volontariato

Art. 40 – Informazioni e consultazioni

Art. 41 – Istanze

Art. 42 – Petizioni - proposte

Art. 43 – Azione popolare

Art. 44 – Referendum

Art. 45 – Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO III – L'intervento nel procedimento amministrativo

Art. 46 – Albo pretorio telematico

Art. 47 – Trasparenza e accesso civico

Art. 48 – Accesso agli atti ed alle informazioni

Art. 49 – Partecipazione a procedimento amministrativo

TITOLO V – ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 50 – I servizi pubblici

Art. 51 – Gestione dei servizi

Art. 52 – Controllo della gestione dei servizi

Art. 53 – Carta dei servizi pubblici

TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 54 – Programmazione e controllo

Art. 55 – Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 56 – Gestione finanziaria e rendiconto di gestione

Art. 57 – Revisione economico - finanziaria

Art. 58 – I controlli interni

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**CAPO I – Organizzazione degli uffici e servizi**

Art. 59 – Rapporti tra organi politici e tecnostruttura

Art. 60 – Principi generali di organizzazione

Art. 61 – Missione istituzionale

Art. 62 – Principi generali di gestione

Art. 63 – Principi in materia di personale

Art. 64 – Conferimento di posizioni organizzative

Art. 65 – Incarichi di responsabile di servizio a contratto

Art. 66 – Collaborazioni esterne

CAPO II – Il Segretario comunale

Art. 67 – Il Segretario comunale

Art. 68 – Il Vice Segretario

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.69 – Norma transitoria

Art.70 – Entrata in vigore

Art.71 – Norma di rinvio

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART 1 AUTONOMIA

1. Il Comune di Montescudo-Monte Colombo deriva dalla fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, è ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.
2. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
4. Si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
5. Rappresenta la comunità di Montescudo – Monte Colombo nei rapporti con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati.
6. Ricerca, nell'ambito della propria autonomia di governo e territoriale, le più proficue forme di integrazione e cooperazione con enti di livello superiore o territorialmente limitrofi al fine di rendere più efficace, efficiente ed economica la propria azione.

ART. 2 FINALITA'

1. Nell'ambito delle proprie competenze il comune si impegna a perseguire :
 - La tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, della famiglia e delle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità, così come sanciti dalla Costituzione.
 - L'uguaglianza e la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali. La libertà, nel rispetto delle regole comuni, e le pari opportunità per ciascun cittadino di realizzare un proprio progetto di vita, favorendo il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, ambientale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
 - L'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e tutte le forme di reciproco sostegno fra le persone.
 - Un clima di rispetto reciproco tra le persone, i gruppi sociali, le generazioni, le diverse culture - in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche – concependo la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione.
 - La tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, mirando a una occupazione piena, stabile, senza danni per la salute e nel rispetto dell'ambiente.
 - La valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune, favorendo la loro autonomia iniziativa come singoli e come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
 - La tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile.
 - Una cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli.

ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n. 21 del 23/11/2015 dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, già enti territoriali autonomi di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria, tutelando e garantendo le tradizioni civili e sociali.
2. Il territorio del Comune si estende per 31,89 Km² e confina con i comuni di Coriano, San Clemente, Gemmano, Sassofeltrio e la Repubblica di San Marino.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Malatesta n.14, in località Monte Colombo. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; su proposta del Sindaco, le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale possono tenersi presso il Municipio di Montescudo. In caso di necessità o per particolari esigenze esse possono tenersi in luoghi diversi.

ART. 4 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Montescudo – Monte Colombo.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che saranno approvati con deliberazione del Consiglio comunale e che dovranno riportare i simboli dei comuni di Montescudo e Monte Colombo.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART.5 SOLIDARIETÀ, IMPEGNO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. Promuove una cultura della non violenza intesa non solo come ripudio dell'utilizzo della forza nella risoluzione dei conflitti, ma anche rispetto alla violenza strutturale, all'ingiustizia sociale, al degrado ambientale, alla violenza di genere, a quella sui minori.
3. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
4. Ricerca l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.
5. Agisce per la convivenza e il rispetto della pluralità etnica, culturale e di tutte le convinzioni laiche e religiose, nonché per garantire la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.
6. Il Sindaco, sentita la Giunta, può decidere i casi in cui sia opportuna la costituzione del Comune come parte civile per reati con forte eco sociale, quali quelli ai danni delle fasce più deboli della popolazione, i reati a sfondo discriminatorio, quelli legati alla criminalità organizzata e all'usura.

**Art. 6
CULTURA**

1. Il Comune valorizza il proprio patrimonio culturale in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale e sull'artigianato artistico. Riconosce e tutela le arti e i mestieri della storia e della propria tradizione.
2. Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con ogni istituzione culturale operante sul territorio.
3. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il più ampio accesso a tale patrimonio.
4. Riconosce e tutela il dialetto romagnolo come parlata storica e ne promuove la diffusione e la promozione presso le scuole e in ogni altra possibile occasione.

**Art. 7
ISTRUZIONE**

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo a realizzare un sistema educativo che garantisca a ciascuno una eguale opportunità di istruzione e cultura, fermo restando il ruolo della scuola pubblica.
2. Riconosce il ruolo centrale degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria vita amministrativa, persegue il fine del pieno accesso dei bambini ai servizi educativi.
3. Favorisce iniziative volte alla diffusione di conoscenze e tecnologie di nuova generazione, in modo da garantire il continuo aggiornamento della popolazione.

**Art. 8
I GIOVANI**

1. Il Comune promuove e agisce per una cultura dell'opportunità per le giovani donne e i giovani uomini, per creare un contesto di crescita delle potenzialità personali e un ricambio fisiologico nelle attività di guida nei vari campi sociali.
2. Ha come indirizzo il supporto verso iniziative imprenditoriali, artistiche e sociali caratterizzate da un'autonoma azione giovanile, nonché verso la libera espressione dei talenti e della creatività.
3. Valorizza l'associazionismo giovanile ispirato a principi di libertà, pace, tolleranza, fratellanza e solidarietà.
4. Favorisce la costituzione di centri di aggregazione sociale in cui i giovani possano esprimere e confrontare le loro idealità culturali, artistiche e politiche.

**Art. 9
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Il Comune tutela l'ambiente, il paesaggio, in quanto elementi fondamentali per la sua Comunità, promuovendo ed attuando un organico assetto del territorio, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

2. Il Comune opera per uno sviluppo di tutte le pratiche energetiche e ambientali che garantiscano un utilizzo armonico delle risorse.

Art. 10
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

1. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
3. Tutela e garantisce la famiglia in ogni sua forma in quanto unità fondamentale della società.
4. Opera, nell'ambito delle proprie competenze, per l'ampliamento dei diritti civili, il superamento dei pregiudizi e la tutela delle minoranze, nonché per l'autodeterminazione del singolo.

Art. 11
ECONOMIA E LAVORO

1. Il Comune favorisce ogni forma propria del sistema produttivo locale, sostenendo e tutelando le attività di impresa di ogni dimensione e in ogni settore economico.
2. Opera per una proficua connessione dei settori e un loro armonico sviluppo e valorizza la rete di servizi e infrastrutture messa a disposizione dalle attività imprenditoriali.
3. Tutela il lavoro come attività fondamentale della persona. Interviene per aumentare le opportunità di impiego, la formazione e le esperienze di lavoro socialmente utili, nonché l'inserimento lavorativo degli inabili e dei diversamente abili.

Art. 12
TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
2. Attua con tutte le forme consentite dalle normative vigenti una puntuale azione di contrasto alle forme di evasione fiscale.

Art. 13
PARITÀ DI GENERE

1. In conformità all'art. 3 della Costituzione, il Comune garantisce le pari opportunità tra i generi, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne.
2. In particolare, il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
3. Garantisce la presenza dei due sessi nella Giunta, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune negli Enti partecipati.

4. È impegnato a favorire le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - Gli organi del Comune

Art. 14 ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale e il Sindaco sono organi elettivi; la Giunta Comunale è nominata dal Sindaco.
3. La legge e lo Statuto determinano le funzioni e i rapporti tra gli organi perché sia realizzata un'efficiente ed efficace forma di governo della collettività.
4. Gli organi, nell'ambito delle rispettive funzioni, operano secondo criteri di buona amministrazione ed imparzialità nel rispetto della distinzione tra funzioni politiche e gestionali.
5. La legale rappresentanza dell'ente, ivi compresi la costituzione e rappresentanza in giudizio, spetta al Sindaco.

Art. 15 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo generale.
2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dall'art. 42 del T.U. 267/2000, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ente. Delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Inoltre, nell'esercizio della potestà regolamentare adotta i regolamenti di sua competenza.
3. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento.
4. Successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

ART. 16 SESSIONI, CONVOCAZIONE, VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, la convocazione deve avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Nel computo dei termini previsti al comma precedente, si esclude il giorno della convocazione.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi contenenti le questioni da trattare, da recapitarsi a ciascun consigliere attraverso il sistema elettronico direttamente alla casella di posta elettronica certificata appositamente istituita e a disposizione di ciascun consigliere ed assessore. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.
5. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi nei modi e termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'O.d.G..
6. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve consegnarsi, almeno 24 ore prima, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati computando anche il Sindaco. Le adunanze di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
11. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il maggior numero dei votanti stessi. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
12. Quando è prevista l'elezione dei rappresentanti comunali, con il sistema del voto limitato al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per l'elezione dei medesimi si svolgono sulla base di un sistema a due liste, una recante i candidati espressi dalla maggioranza e l'altra recante i candidati espressi dalla minoranza. La votazione è eseguita a scrutinio segreto e in ciascuna delle due liste risulteranno eletti, sino alla concorrenza del numero da eleggere, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è nominato colui che abbia la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 17

CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità e svolge la propria funzione senza vincolo di mandato.
2. Assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
3. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno e proposte di deliberazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Il diritto di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali è tutelato e avviene secondo le norme vigenti e sulla base del relativo regolamento.
5. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto, così come individuato dalla legge, alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione.
6. L'esercizio dei diritti riconosciuti ai Consiglieri comunali non può comunque tradursi in forme

ostruzionistiche rispetto all'attività del Comune.

7. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, anche riguardo ai dati tutelati dalle norme sulla privacy e può utilizzare i dati acquisiti mediante il diritto di accesso agli atti per le sole finalità inerenti il mandato.

Art. 18 CONSIGLIERI DELEGATI

1. Il Sindaco può conferire ad un Consigliere Comunale deleghe su materie o iniziative specifiche, con funzioni coadiutorie.
2. La delega al Consigliere non muta il funzionamento amministrativo e il ruolo dell'Assessore competente nella gestione della materia e nel rapporto con gli organi istituzionali e gli uffici. Il consigliere delegato non può assumere atti a rilevanza esterna.
3. Per tale carica non può comunque essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

ART.19 LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ai componenti la maggioranza e la minoranza consiliare e comunque con rappresentanza della minoranza all'interno di ogni singola commissione.
2. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è stabilito dal Consiglio con riguardo alla natura ed all'entità dei compiti ad essa assegnati.
3. Le commissioni possono essere permanenti o temporanee. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire commissioni speciali di indagine, di garanzia e di controllo sull'attività dell'Amministrazione. L'attività istituzionale di dette commissioni deve svolgersi in modo tale da assicurare l'effettivo coinvolgimento della minoranza. Tali Commissioni sono incaricate di svolgere indagini su fatti, problemi, accadimenti particolari e riferiscono al Consiglio Comunale sui risultati del lavoro svolto. Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni di indagine si fa espresso riferimento alle norme del presente statuto e a quelle del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. I Presidenti delle Commissioni speciali con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio Comunale tra i Consiglieri designati dai gruppi consiliari d'opposizione.

ART. 20 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze ovvero nei candidati Sindaci.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. Si possono costituire Gruppi formati da un unico Consigliere solo nel caso in cui la lista abbia eletto un unico rappresentante.
4. Il Consiglio comunale può istituire la conferenza dei capigruppo consiliari.
5. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da suo delegato.

6. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
7. I consiglieri non aderenti per una qualsiasi ragione ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto. Vale anche per la costituzione del gruppo misto la previsione di cui al precedente comma 2.
8. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni solo ed esclusivamente di natura consultiva nei confronti del Sindaco, secondo modalità specificate dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

CAPO II - La Giunta comunale

ART. 21 GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell' attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 22 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori di cui uno è investito della carica di ViceSindaco. La concreta individuazione del numero degli assessori, nel massimo consentito dalla legge, è demandata al Sindaco con proprio decreto. Il ViceSindaco e gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
2. Gli assessori esterni ivi incluso il ViceSindaco se esterno possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 23 NOMINA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare il ViceSindaco, uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 24 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l' attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti escluso il Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 25 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

CAPO III - Il Sindaco

ART. 26 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. Tenuto conto delle funzioni di rappresentanza dell'Ente, assegnate al Sindaco dall'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della possibilità di disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio, in base all'art. 6 del medesimo Testo unico, l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco, abilitato a promuovere e resistere alle liti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

ART. 27 VICESINDACO

1. Il ViceSindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di contestuale assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, la delega generale viene esercitata "ipso jure" dall'Assessore Comunale più anziano in età.

Art. 28**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO**

1. Il Sindaco entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.
2. Le linee programmatiche sono portate a conoscenza dei Consiglieri almeno 15 giorni prima della discussione in Consiglio.
3. Entro 90 giorni dall'inizio del suo mandato il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia.
4. Presenta, alla discussione del rendiconto della gestione, al Consiglio comunale la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
5. Non oltre il sessantesimo giorno prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia.

TITOLO III – MUNICIPI

CAPO I

ART. 29 ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria ed i tratti originari nonché valorizzare i caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, sono istituiti i Municipi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 2 della LR 21/2015.
2. Il Municipio ha sede presso l'ex sede municipale ed esercita le proprie funzioni sul territorio di origine.

ART. 30 ORGANI DEI MUNICIPI. ELEZIONE

1. Ciascun Municipio è costituito dal Presidente e da un consiglio formato da un numero di consiglieri massimo di cinque, al fine di garantire la massima rappresentanza delle frazioni del territorio.
2. La funzione di Presidente-Coordiatore del Municipio è esercitata, senza diritto di voto, dall'assessore delegato.
3. I consiglieri municipali sono nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini residenti nel comune e dimoranti nel territorio dell'organismo di partecipazione.
4. La nomina avviene con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari ovvero, ove ciò non fosse possibile in considerazione dell'elevato numero di gruppi, garantendo comunque rappresentanza proporzionale della minoranza consiliare.
5. L'insediamento del consiglio municipale deve avvenire entro novanta giorni dalla data di svolgimento della prima seduta del Consiglio Comunale.
6. La durata in carica degli organi del Municipio è direttamente collegata alla durata in carica degli organi del Comune. In caso di dimissioni o revoca del Presidente, il Sindaco provvede alla sua sostituzione.
7. Le norme relative alla ineleggibilità e alla incompatibilità dei consiglieri sono estese in quanto applicabili ai consiglieri del municipio; la carica di consigliere municipale è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
8. Sono altresì applicate ai Consiglieri Municipali, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.
9. Le cariche di consigliere di Municipio sono a titolo onorifico senza alcun compenso o indennità.

ART. 31 CONSIGLIO MUNICIPALE

1. Il consiglio municipale è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta, con le stesse modalità di convocazione del Consiglio comunale.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente, sono pubbliche e sono valide se sono presenti almeno tre componenti, computando il presidente.
3. In caso di assenza del Presidente il consiglio municipale può essere presieduto dal Sindaco o suo delegato.

4. I verbali sottoscritti dal presidente e dal componente facente funzioni di segretario sono trasmessi al comune entro cinque giorni dalla seduta fatto salvo il più breve termine richiesto dall'urgenza.
5. La pubblicazione dei verbali all'albo pretorio informatico non è obbligatoria.

ART. 32
FUNZIONI DEL MUNICIPIO

1. Al Municipio sono riservate principalmente funzioni di partecipazione alle scelte di politica amministrativa del comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo che rappresenta i bisogni e le esigenze della popolazione, individua gli obiettivi ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità.
2. La partecipazione del Municipio all'amministrazione del Comune si esprime principalmente attraverso l'espressione di pareri obbligatori in merito ai documenti programmatici più rilevanti ovvero bilancio annuale e pluriennale, documento unico di programmazione, istituzione e gestione dei tributi e delle tariffe, adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa, investimenti e programmi delle opere pubbliche, localizzazione e costruzione di nuove attrezzature e strutture sociali e trasformazione di quelle esistenti, intitolazione di spazi ed aree pubbliche, regolamenti.
3. Il consiglio municipale nei casi in cui sia prevista la espressione obbligatoria del parere in merito agli atti di cui al precedente comma 2 deve provvedere nel termine di cinque giorni dalla richiesta formulata dal Sindaco ovvero nel più breve termine richiesto dall'urgenza. Nel caso non si pronunci nel termine indicato il parere si intende comunque reso.

TITOLO IV – FORME ASSOCIATIVE - PARTECIPAZIONE

CAPO I - Forme associative

ART. 33 ASSOCIAZIONISMO

1. In attuazione del principio della cooperazione e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e della delimitazione degli ambiti ottimali, il Consiglio Comunale, costituisce, ed aderisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, a forme associative, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, attraverso una gestione associata dei medesimi.
2. La delega delle funzioni comunali nell'ambito di forme associative tra più Enti è eseguita mediante convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari nonché reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti intersoggettivi e interorganici fra gli Enti coinvolti.
3. Il Comune partecipa con ogni forma di collaborazione organizzativa all'ordinamento degli uffici intercomunali prevedendo anche la costituzione di uffici sovracomunali, che operano con personale distaccato e/o comandato dagli Enti partecipanti all'accordo, oppure la delega in favore di uno degli enti partecipanti che opera in luogo e per conto di tutti.
4. Il Comune riconosce e valorizza le Pro Loco, le associazioni presenti sul territorio che in armonia con l'ordinamento statutario dell'Ente, perseguano fini sociali o promuovano lo sviluppo economico, culturale, turistico e civile della comunità.
5. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina i requisiti occorrenti per il riconoscimento, con formale delibera della Giunta, delle forme associative di cui al comma 1 del presente articolo e disciplina le forme di sostegno alle medesime ed alle loro attività.

ART. 34 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune di Montescudo-Monte Colombo, ricompreso nell'ambito Valconca, aderisce all'Unione della Valconca alla quale sono trasferite le funzioni individuate in specifiche convenzioni.

ART. 35 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

ART. 36 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco promuove e conclude accordi di programma con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con amministrazioni statali e altri soggetti pubblici per il raggiungimento delle finalità e con le modalità compiutamente previste dalla normativa vigente. Egli è tenuto ad informarne tempestivamente il Consiglio.
2. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

CAPO II - Partecipazione Popolare

ART. 37 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Ai fini di favorire la divulgazione dell'attività consigliare e di consentire ai cittadini di seguire lo svolgimento dei lavori può essere prevista la registrazione audio e video delle sedute e la loro pubblicazione anche attraverso il sito dell'Amministrazione Comunale, o comunque in rete.
2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.
5. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie anche dell'Amministrazione o comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purchè il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza.
6. L'Amministrazione può mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei.

ART. 38 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato sul sito web istituzionale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito dei beni del Comune.

Art. 39 VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e/o dei singoli volontari al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata

formazione.

ART.40 INFORMAZIONI E CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei. Garantisce la comunicazione verso i cittadini attraverso l'Ufficio per le relazioni con il Pubblico ed il sito internet istituzionale e compatibilmente alle esigenze di bilancio, alla redazione di un periodico comunale di informazione ai cittadini.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
6. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare la consultazione dei cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

ART. 41 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedano ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 42 PETIZIONI-PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune:
 - a. istanze per conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
 - b. petizioni, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
 - c. proposte, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Il Sindaco, sentiti, se del caso, gli altri organi comunali e competenti uffici, è tenuto a fornire risposta scritta nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Le petizioni e le proposte inoltrate da un congruo numero di cittadini che sarà stabilito dal regolamento degli istituti di partecipazione, sono esaminate dall'organo competente il quale assume, in accoglimento di esse, le conseguenti determinazioni, ovvero dispone l'archiviazione qualora ritenga di non aderire alla proposta o all'indicazione contenuta nella petizione. La procedura si chiude in ogni caso con una determinazione espressa di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
4. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, ai cittadini sono equiparati tutti i soggetti portatori di interessi o di bisogni meritevoli di tutela.

Art. 43
AZIONE POPOLARE

1. Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, sia necessario che l'ente si costituisca in giudizio autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

ART. 44
REFERENDUM

1. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco anche su iniziativa popolare quando lo richieda 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni di rilevanza che riguardano la vita della comunità ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca e modifica di singole deliberazioni già assunte.
2. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore che ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum, composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. La proposta è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione (o comitato di garanti, segretario comunale, difensore civico) eletta dal Consiglio Comunale, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza degli organi del Comune.
4. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si procede alla raccolta delle firme solo in seguito al parere positivo dei garanti o solo qualora la proposta sia stata giudicata ammissibile dai garanti entro due mesi.
5. La proposta di referendum è articolata in una unica domanda formulata in modo preciso, chiaro, tale da lasciare obiettiva la libertà di opzione.
6. Non possono essere sottoposte a referendum:
 - lo Statuto e i regolamenti comunali;
 - il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
 - i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o emissione di prestiti;
 - i provvedimenti di nomina, designazione o revoca del personale o dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalle leggi;
 - gli strumenti urbanistici;
 - argomenti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
7. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione adottata a maggioranza del 3/4 dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolari necessità ed urgenza.
8. Il risultato del referendum è discusso in Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'esito ufficiale, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
9. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per l'intero svolgimento della consultazione.

ART. 45
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune di Montescudo-Monte Colombo, al fine di favorire la più ampia partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, può prevedere la possibilità di istituire il Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III L'intervento nel procedimento amministrativo

Art. 46
ALBO PRETORIO TELEMATICO

1. Il Comune ha un suo Albo pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

Art.47
TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

1. Il Comune informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. Il Comune procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

Art. 48
ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita del Comune secondo i principi stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali, è garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 49
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge e da apposito Regolamento.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 50 I SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei responsabili di servizio si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

Art. 51 GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea alla natura ed alle caratteristiche del servizio, sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale ed intercomunale, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.

Art. 52 CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Consiglio Comunale, nell'abito degli strumenti obbligatori di programmazione, individua le linee di indirizzo per gli amministratori delle società e degli organismi partecipati dal Comune, con particolare riguardo alle società *in house*, alle società partecipate ed a quelle controllate.
2. Il Consiglio Comunale promuove il costante controllo e monitoraggio e la valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se esse generino i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 53 CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. L'erogazione di servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

TITOLO VI - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 54 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Comune assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. Il Comune favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale e/o con i principali gruppi di riferimento (*stakeholders*).

Art. 55 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Comune delibera i documenti di programmazione e il bilancio di previsione entro i termini di legge, e adotta come principio tendenziale quello di addvenire all'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, pur in presenza di proroghe normativamente disposte.

Art. 56 GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO DI GESTIONE

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per missioni e programmi e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Il Comune delibera il rendiconto di gestione entro i termini di legge.

Art. 57 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria il Comune, con apposito atto consiliare, nomina il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge.
2. Il Revisore espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità e dalla legge.
3. Il revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e dei suoi organismi partecipati.

Art. 58 I CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento alle proprie attività.
2. In particolare, il Comune adotta metodologie e principi per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi.
3. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - Organizzazione degli Uffici e Servizi

Art. 59

RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E TECNOSTRUTTURA

1. L'organizzazione del Comune è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed assegna ai responsabili di servizio la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati.
5. Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell'art. 97 della Costituzione.
6. I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 60

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - massima flessibilità delle strutture;
 - massima trasparenza dei processi.
2. Con Regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - il ruolo del Segretario comunale;
 - il ruolo dei responsabili dei servizi;
 - le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 61

MISSIONE ISTITUZIONALE

1. L'Ente orienta l'organizzazione delle risorse umane e strumentali alla soddisfazione dei bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e ad erogare servizi ottimali per i cittadini nel

rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo. Sono garantiti in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 62 **PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

1. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Spetta, in particolare, ai Responsabili dei servizi l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in applicazione della L. 689/1981 e ss.mm. secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale con specifico Regolamento.
2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del Responsabile dei servizi assume la forma tipica della determinazione, così come disciplinata dal vigente Testo Unico degli Enti Locali e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai Responsabili dei servizi all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
5. L'opera dei Responsabili dei servizi è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione.

Art. 63 **PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE**

1. Il Comune ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
2. Il Comune provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 64 **CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti a tempo determinato, modificati e revocati con provvedimento motivato del Sindaco e con modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo responsabile, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle norme di legge e contrattuali, i casi di revoca degli incarichi di posizione organizzativa.

Art. 65**INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO A CONTRATTO**

1. I posti in organico di Responsabili di servizi o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Possono essere altresì stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i responsabili di servizio e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri, le modalità sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 66**COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai responsabili di servizio, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico, finalizzate al conseguimento di obiettivi e/o progetti determinati, il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica.

CAPO II - Il Segretario comunale**Art. 67****IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Segretario presenzia con funzioni consultive e verbalizzanti allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale.
3. Su espressa richiesta del Sindaco, di membri della Giunta comunale o di Consiglieri comunali, esprime pareri sulla legittimità delle singole proposte di deliberazione e sui procedimenti amministrativi.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
5. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
6. Il Sindaco individua il Segretario comunale secondo le modalità previste dalla legge, operando, ove possibile, per massimizzare il rendimento economico e funzionale di questa figura, anche attraverso forme di condivisione della figura con altri Enti o con il conferimento di compiti dirigenziali nei limiti di quanto previsto dalle normative in materia.

Art. 68**IL VICE SEGRETARIO**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso per Segretario Comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**ART. 69
NORMA TRANSITORIA**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 132 della Legge n° 56 del 07.04.2014 fino all'ultimo esercizio del primo mandato amministrativo successivo alla fusione possono essere mantenuti tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori dei comuni preesistenti la fusione.
2. Resta salva la facoltà della Amministrazione del nuovo Comune di procedere gradualmente all'adeguamento delle aliquote, delle imposte, delle tariffe e dei tributi comunali allineandole alla misura inferiore tra quelle vigenti nei due comuni preesistenti mediante l'impiego a fini compensativi dei contributi statali e regionali.

**ART. 70
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune.

**Art. 71
NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti.